



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI PARMA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MARI	RENATO	Presidente
<input type="checkbox"/>	FERRARIO	ANTONIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BANCHINI	FRANCESCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1069/09 depositato il 30/09/2009
- avverso INTIMAZIONE n° 285 IRPEF contro EQUITALIA PARMA SPA difeso da:  
CUCCHI BRUNO  
P.LE SANTAFIORA 7 43100 PARMA

proposto dal ricorrente:

difeso da:  
ZAMBELLO GIUSEPPE  
CUCCU PAOLO  
S.DA ZAROTTO 86/A 43100 PARMA PR

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1069/09

UDIENZA DEL

14/01/2010

ore 09:00

SENTENZA

N° 40/01/10


PRONUNCIATA IL:


14 GEN. 2010

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

11 FEB. 2010

Il Segretario





RGR n. 1069/09 ( Venturelli – Equitalia )

### RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Il ricorrente V P , residente in , come in atti rappresentato e difeso , ha impugnato l'intimazione di pagamento ( N° di cronologico ) inviata da Equitalia Emila Nord spa , a mezzo raccomandata AR spedita dall'ufficio postale di Ferrara , richiedente il pagamento di € 102.105,12= per cartelle non pagate , precedentemente notificate, come indicato dal prospetto riassuntivo allegato aggiornato alla data del 17/09/2009 ; l'intimazione avvisa pure che se il pagamento non verrà eseguito nel termine di cinque giorni , dalla notifica dell'avviso , l'ente esattore darà corso alle procedure esecutive previste dal DPR n. 602 / 73 e successive modifiche . La parte ricorrente chiede la sospensiva dell'intimazione che viene concessa da questo Collegio nell'udienza del 22/10/09 con ordinanza n. 19/0109 pronunciata in data 22/10/09 .

L'impugnazione dell'intimazione di pagamento è conseguente all'esistenza di numerosi vizi e anomalie che inficiano l'atto qui impugnato ed in particolare :

- non si comprende quale sia l'autorità competente per territorio a ricevere il ricorso
- l'atto di intimazione si compone di un solo foglio , avente due facciate , senza alcun allegato come invece affermato dal concessionario
- non si evince da quali cartelle tale atto tragga origine
- non sono state allegate le cartelle per cui non può emergere quale sia l'Autorità competente a ricevere e trattare il ricorso

Trattandosi di vizi formali dell'atto impugnato l'Autorità competente , vista la Sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 3171 del 11/02/2008 , risulta essere il Giudice Tributario .

Per quanto sopra esposto e per quanto meglio documentato nel proprio ricorso , la parte ricorrente chiede venga accolto il proprio ricorso con l'annullamento dell'intimazione di pagamento per mancata allegazione delle carte di pagamento , quali documenti prodromici e di supporto all'atto impugnato .

Nelle more del procedimento si è costituita Equitalia Emila Nord spa , come in atti rappresentata e difesa , controdeducendo la perfetta legittimità dell'atto impugnato con articolata argomentazione di cui all'atto di costituzione , precisando :

- fermo restando che tutte le cartelle di pagamento prodromiche all'intimazione , oggetto di impugnazione , sono state regolarmente notificate , ci si riserva la produzione delle relative relate di notifica non appena saranno disponibili
- relativamente alla mancata allegazione delle cartelle all'atto di intimazione va tenuto conto che le informazioni erano già state fornite al momento della notifica delle cartelle di pagamento

--- è vero che la legge dispone che laddove nella motivazione di un provvedimento amministrativo si faccia riferimento ad un altro atto , quest'ultimo deve essere allegato all'atto che lo richiama , ma è altrettanto vero che tale disposizione assume valore nel momento in cui l'atto richiamato non è stato notificato , come è invece nel caso di specie ; nell'atto impugnato sono infatti richiamate le cartelle di pagamento da cui trae origine la pretesa tributaria

--- anche nell'intimazione di pagamento vengono fornite tutte le indicazioni utili a comprendere le ragioni della decisione

--- relativamente all'omessa sottoscrizione e all'omessa indicazione del responsabile del procedimento , detti vizi non possono essere causa di nullità

--- esiste l'art. 36 / comma 4 ter del D.L. 248/07 che ha introdotto , a pena di nullità , l'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella per i ruoli consegnati agli Agenti della riscossione a partire dal 1° Giugno 2008

--- l'art. 7 / 2° c. lett a) nell'imporre l'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento , prevede un adempimento formale soltanto in via generale , senza tuttavia comminare la più grave sanzione della nullità

Per quanto sopra Equitalia Emila Nord spa chiede venga respinto il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto ; condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese ed onorari

#### **OSSERVA**

##### **Il ricorso merita accoglimento .**

La parte ricorrente giustamente lamenta che all'atto di intimazione di pagamento , qui impugnato , non sono state allegate le copie delle cartelle , con relative relate, che lo hanno originato.

Equitalia si costituisce , ribadendo alle contestazioni di parte ricorrente , ma non produce copia delle cartelle , con relative relate , che hanno causato l'emissione e la notifica dell'atto qui impugnato .

Tale mancanza viola un obbligo di legge ; legge che dispone che laddove ( nella motivazione di un provvedimento amministrativo ) sia fatto riferimento ad un altro atto , lo stesso deve essere allegato all'atto che lo richiama ; tale obbligo è di facile rispetto in quanto l'agente della riscossione , ai sensi dell'art. 26 comma 4 del DPR 602/1973 , deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella di pagamento con la relazione dell'avvenuta notifica o avviso di ricevimento ed ha pure l'obbligo di esibirne copia a richiesta del contribuente o dell'Amministrazione .

Equitalia Emilia Nord spa si riserva di produrre solo le relate di notifica e non le cartelle ; tale comportamento risulta errato in quanto è noto che le relate , se non accompagnate dalle relative cartelle di pagamento , non hanno alcun valore in quanto nulla dimostrano in merito alla spettanza

di un credito tributario o meno ; quindi l'atto impugnato non ha valenza alcuna risultando giuridicamente inesistente e quindi privo di efficacia .

L'art. 7 / 2° c. della legge 212/2000 dispone che gli atti dell'amministrazione finanziaria e del concessionario della riscossione devono tassativamente indicare il responsabile del procedimento ; nel nostro caso l'atto è costituito dall'intimazione di pagamento emessa dal concessionario e ciò senza ombra di dubbio alcuno ; atto risultante privo dell'indicazione del responsabile del procedimento .

E' giusto segnalare come numerose sentenze dei Giudici Tributari , condividendo le tesi sopra esposte, hanno pronunciato sentenze di nullità degli atti emessi dal concessionario , diversi dalle cartelle e conseguenti alle stesse , quali avvisi di intimazione di pagamento , fermi su beni mobili registrati e preavvisi di iscrizione ipotecaria *non portanti l'indicazione del responsabile del procedimento* ( si vedano le numerose sentenze fornite da parte ricorrente ) .

La parte resistente Equitalia Emila Nord spa , con specifico riferimento alla mancata indicazione del responsabile del procedimento , richiama l'art. 36 / comma 4 ter del D.L. 248/07 che ha introdotto , a pena di nullità l'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella per i ruoli consegnati agli Agenti della riscossione a partire dal 1° Giugno 2008 ; quanto affermato e segnalato è giusto ma applicabile esclusivamente "alle cartelle di pagamento" e non "agli altri atti emessi dai concessionari della riscossione" per i quali non vi è alcuna disparità temporale .

Per i motivi sopra esposti l'atto impugnato " INTIMAZIONE di PAGAMENTO n. 285 IRPEF " risulta viziato in quanto non rispetta e non riporta le disposizioni contenute nella Legge 212/2000 e non rientra nel dettato dell'art. 36 / comma 4° ter del D.L. 248/2007 ; conseguenza è il suo annullamento .

I motivi sopra esposti fanno sì che questo Collegio accolga il ricorso proposto con conseguente annullamento dell'atto impugnato .

Le considerazioni sopra edotte sono di per se assorbenti ai fini decisorii ed esentano il Collegio stesso da ogni ulteriore motivo di diritto .


Sussistono giusti motivi per compensare , tra le parti , le spese di giudizio .

PER QUESTI MOTIVI

accoglie il ricorso ; spese compensate

Parma, 14 Gennaio 2010

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

